



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 191/2017
depositato il 15/02/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP011301234/2016 IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP011301234/2016 IRPEF-ADD.COM. 2C
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP011301234/2016 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP011301234/2016 IRAP 2011

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LEGALE TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 191/2017

UDIENZA DEL

29/06/2017 ore 09:00

N°

2117

PRONUNCIATA IL:

09 NOV. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Angelo PAGANO



Il Sig. ██████████ rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. Vito Montanaro, ha presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVP ██████████ 2016 notificato in data 21/11/2016. Con tale atto l'Agenzia delle Entrate accertava in via induttiva per l'anno di imposta 2011 Irpef pari ad € 80.252,00, addizionale regionale pari ad € 3.253,00, addizionale comunale pari ad € 1.504,00, Irap pari ad € 9.521,00 ed Iva pari ad € 38.266,00, oltre sanzioni ed interessi.

L'accertamento, emesso ai sensi dell'art. 39, 2° comma del DPR 600/73, ha ripreso a tassazione maggiori ricavi pari ad € 188.014,28 determinati in presenza di contabilità inattendibile, in quanto i fatti di natura finanziaria non sono stati correttamente contabilizzati. L'Agenzia delle Entrate ha ricostruito, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza, l'ammontare dei versamenti eseguiti su tutti i conti correnti bancari e l'ammontare dei ricavi al lordo dell'Iva. La differenza è stata ripresa a tassazione presumendo che i versamenti fossero maggiori a causa di sottofatturazione.

Il ricorrente eccepisce:

- 1) mancata allegazione, al PVC del 04/06/2015 della Guardia di Finanza, dell'autorizzazione rilasciata dal Comando Regionale della Puglia per l'acquisizione dei conti bancari intestati alla società ██████████ Srl ed alla omonima ditta individuale del ricorrente;
- 2) illegittimità ed insistenza della pretesa per carenza di motivazione e di prova;
- 3) errata metodologia dell'accertamento, ex art. 39, c. 2 del DPR 600/73, effettuato seguendo la procedura prevista per le indagini finanziarie;

Nel merito eccepisce:

- 4) Iva non scorporata e portata in aumento dei ricavi;
- 5) incerto e contraddittorio operare della Guardia di Finanza che inizialmente ha seguito la metodologia analitica prevista nelle indagini finanziarie e tesa all'analisi dei singoli movimenti, per passare ad una metodologia induttiva che analizza i movimenti per massa;
- 6) in via gradata, mancato riconoscimento dei costi;
- 7) immotivazione delle sanzioni, nonché mancata applicazione delle riduzioni/mitigazioni e del favor rei ed erroneo calcolo degli interessi.

Il ricorrente ha allegato copiosa documentazione relativa ad una serie di movimentazioni finanziarie, di importo totale superiore ad € 188.000, che sarebbero estranee ai fini reddituali.

Chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio controdeducendo su ciascun punto e chiedendo il rigetto del ricorso.

In date 26 e 30 maggio 2017 il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione a supporto delle proprie ragioni insistendo per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, verificata la documentazione in atti, osserva che l'Agenzia delle Entrate, attore in

senso sostanziale nel presente giudizio, aveva l'onere di provare le responsabilità del ricorrente e soprattutto di fornire prova contraria alle affermazioni ed alla documentazione prodotta dal contribuente. Il Sig. [REDACTED] ha prodotto in giudizio documentazione comprovante l'accredito sui conti correnti di somme di denaro provenienti da erogazioni fatte da parenti ed amici oltre che derivanti dalla vendita di un immobile, per un totale anche superiore a quello accertato dall'Ufficio e ripreso a tassazione. Era dovere dell'Ufficio dimostrare che le somme di denaro richiamate fossero di dubbia provenienza e come tali dovevano essere contestate. Nelle controdeduzioni dell'Ufficio non c'è invece alcuna contestazione inerente le varie somme di denaro cui il ricorrente ha fatto riferimento e tale circostanza rende illegittimo l'avviso di accertamento impugnato, avvalorando il convincimento della Commissione circa le ragioni del contribuente.

La Commissione pertanto, essendo esonerata dall'esame delle altre eccezioni per essere le stesse assorbite, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 4.000,00 oltre Iva e cap se dovute e contributo unificato versato dal ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 4.000,00 oltre Iva e cap se dovute e contributo unificato versato dal ricorrente..

Così deciso in Taranto, 29 giugno 2017

Il relatore

Dott. Cosimo Bisestile

Il presidente

Dott. Riccardo Occhinegro

